



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO  
PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**  
di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile  
2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, legge n. 205 del 2017

*Emanato con Decreto rettorale 30 aprile 2020, n. 307  
Entrato in vigore il 15 maggio 2020*



Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia  
Tel. +39 0332 21 9037-9310-9602  
Via Valleggio, 11 - 22100 Como (CO) - Italia  
Tel. +39 031 238 9231  
Email: [appalti@uninsubria.it](mailto:appalti@uninsubria.it) - PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

***Chiaramente Insubria!***



## **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, legge n. 205 del 2017

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel S.O. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, legge n. 205 del 2017, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 6 novembre 2019, con le seguenti OO.SS. ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in data 22 aprile 2020.



INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI .....	4
Art.01 - Oggetto del Regolamento .....	4
Art.02 - Ambito di applicazione .....	4
Art.03 - Destinazione, costituzione e quantificazione del fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 .....	5
Art.04 - Incarichi e gruppo di lavoro .....	6
Art.05 - Suddivisione in lotti .....	7
Art.06 - Centrali di Committenza .....	7
CAPO II - FONDO PER LAVORI.....	8
Art.07 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori.....	8
Art.08 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo.....	8
Art.09 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.....	9
CAPO III - FONDO PER FORNITURE E SERVIZI.....	11
Art.10 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi.....	11
Art.11 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi .....	11
Art.12 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi.....	13
CAPO IV - NORME COMUNI .....	13
Art. 13 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo incentivi.....	14
Art. 14 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	14
Art. 15 - Fondo per l'innovazione .....	14
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali .....	15
Art. 16 - Campo di applicazione e disciplina transitoria .....	15

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Art.01 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche (di seguito, fondo) svolte dai dipendenti dell'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 113 (*Incentivo per funzioni tecniche*) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei Contratti pubblici*) e ss.mm.ii., di seguito denominato Codice.  
Il Regolamento è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice, comprese le concessioni, e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi *dovuti a fattispecie* non conformi alle *vigenti norme di legge*.

### Art.02 - Ambito di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso sussista una specifica complessità del lavoro, della fornitura o del servizio, e conseguentemente venga nominato un Direttore dei Lavori o un Direttore dell'Esecuzione come meglio specificato agli artt. 7 e 10 del presente Regolamento. In questo caso la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).  
Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti, come meglio specificato nei capitoli successivi, incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
  - a. attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - b. attività valutazione preventiva dei progetti;
  - c. attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - d. attività di responsabile unico del procedimento;
  - e. attività di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione;
  - f. attività di collaudo statico, tecnico amministrativo o verifica di conformità.Le funzioni di cui al precedente comma 1 che danno diritto alla corresponsione degli incentivi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, riguardano gli stanziamenti previsti per i singoli appalti relativi a lavori, servizi e forniture.
2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota

massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.

3. Sono esclusi dall'incentivo e non concorrono alla costituzione del Fondo i lavori, servizi e forniture oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 (*Contratti sotto soglia*), comma 2, lettera a) del Codice, i lavori in amministrazione diretta, gli interventi affidati mediante procedure di somma urgenza e le acquisizioni di beni e servizi effettuati mediante ordine diretto di acquisto e trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione.
4. Il presente Regolamento si applica anche nell'ipotesi di una Centrale di Committenza, se interna all'Amministrazione, per le attività, tra quelle suindicate.
5. Il Regolamento non si applica alle concessioni mentre si applica ai contratti misti di lavori, forniture servizi. In questo caso, dall'importo a base di calcolo per il calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano). All'interno dei predetti contratti e concessioni i lavori vengono incentivati secondo le procedure descritte per i lavori (Capo II del presente regolamento) mentre i servizi vengono incentivati secondo quanto disposto del Capo III del presente regolamento.
6. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto mentre al RUP del contratto, e suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.

### **Art.03 - Destinazione, costituzione e quantificazione del fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016**

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito e alimentato da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di ciascun appalto di lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, di cui al precedente articolo 2. Gli importi a base di gara sono da intendersi al netto dell'IVA. La quota del fondo non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. La quota pari all'80% del Fondo (pari all'1,60% dell'importo posto a base di gara), comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo, vale a dire il personale dipendente coinvolto nelle attività da a) ad f) dell'art. 2, con le modalità specificate nel presente regolamento. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.
3. Il restante 20% delle risorse del Fondo (pari allo 0,40% dell'importo posto a base di gara), costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini previsti dall'art. 113, comma 4, del Codice. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.

4. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.
5. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
6. L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 7 e 12, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.
7. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta dovranno essere inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura e, come previsto dal comma 5-bis dell'art. 113 del Codice, le somme destinate al fondo incentivo per le funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli interventi.

#### **Art.04 - Incarichi e gruppo di lavoro**

1. Per ogni lavoro, servizio ovvero fornitura, il Dirigente preposto alla struttura competente, prima dell'avvio della singola attività, con specifico provvedimento, individua:
  - a. nel caso di lavori:
    - il responsabile unico del procedimento, ove non già precedentemente nominato;
    - i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione lavori, di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico;
    - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate,
    - I tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo;
    - Le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
  - b. nel caso di servizi e forniture:
    - Il responsabile unico del procedimento, ove non già precedentemente nominato;
    - I nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione del contratto, di verifica di conformità;
    - I nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
    - I tempi di ultimazione delle procedure ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.
2. Gli incarichi possono essere modificati/revocati con provvedimento motivato del Dirigente preposto alla struttura competente. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa. Nel caso la cessazione riguardi il RUP, previa relazione del Dirigente responsabile. Qualora la cessazione riguardi un Dirigente, la relazione è a cura del Direttore Generale. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, in correlazione



alle attività effettivamente eseguite nei lavori, servizi o forniture, nonché alla causa della modifica o revoca, di norma, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo in relazione all'ultimo certificato di pagamento.

3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella Struttura di cui al punto precedente.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente o Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

#### **Art.05 - Suddivisione in lotti**

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggggg del Codice).

#### **Art.06 - Centrali di Committenza**

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ateneo le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

**CAPO II - FONDO PER LAVORI**

**Art.07 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori**

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000,00 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.

**Art.08 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo**

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo dei lavori come indicato nella seguente tabella:

Importo lavori (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
Da	a			
40.000,00	999.999,00	Procedure negoziate (non riconosciute per affidamenti diretti)	2,0%	2% dell'importo
1.000.000,00	5.547.999,00	Procedure ordinarie fino a soglia comunitaria	1,75%	€ 19.999,98 + 1,75 sulla parte oltre 1.000.000 €
5.548.000,00		Procedure ordinarie oltre soglia comunitaria	1,00%	€ 99.589,96 + 1,00% sulla parte oltre 5.548.000,00 €

2. L'incentivo è escluso per affidamenti di lavori sotto la soglia dei 40.000 € (intesa come soglia prevista dall'art. 36 comma 2 lettera a).
3. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.
4. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 3 del presente regolamento.
5. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti, al momento della nomina, in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Attività di programmazione della spesa per investimenti	2 - 5%



2) Responsabile unico del procedimento (Art. 31) e collaboratori	25 - 50%
3) Verifica preventiva della progettazione	5- 10%
4) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	2 - 10%
5) Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione se abilitato; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo. Sono ricomprese anche altre attività legate all'esecuzione del contratto.	25 - 45%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	5 - 10 %
5) Altri collaboratori	1% per ciascun dipendente dell'Ateneo
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

6. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, che collaborano direttamente per le attività previste dal presente regolamento. Pertanto, per quanto concerne la prestazione dei collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi, si prevede una quota di incentivo pari all' 1% per ciascun dipendente dell'Ateneo che presta la sua professionalità per l'esecuzione dell'opera oggetto di incentivo.
7. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati ai Servizi competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.
8. La liquidazione degli incentivi è di competenza dirigenziale e il Dirigente competente valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

**Art.09 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del Codice;
  - sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
  - ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.
5. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:
- qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
  - qualora la progettazione venga fermata motivatamente alla fase definitiva si procederà alla liquidazione massima nella misura del 30% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
  - qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla sola progettazione esecutiva senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 50% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

**CAPO III - FONDO PER FORNITURE E SERVIZI**

**Art.10 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi**

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture.
2. Per i servizi e/o forniture che non rientrano nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto del servizio/fornitura.
3. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture, che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, ovvero nel caso di:
  - a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro (intesa come soglia delle Delibera ANAC del 26/10/2016);
  - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  - c. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
  - d. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
  - e. esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
4. Precedentemente all'entrata in vigore (dal 2018) dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

**Art.11 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi**

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio come indicato nella seguente tabella:

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
40.000,00	499.999,00	appalti fino a soglia Linea Guida ANAC	2%	2% dell'importo
500.000,00	4.999.000,00	appalti fino a soglia Linea Guida ANAC	1,0%	€ 9.999,98 + 1,0% sulla parte oltre 500.000,00 €
5.000.000,00		appalti oltre soglia Linea Guida ANAC	0,75%	€ 52.499,98+ 0,75% sulla parte oltre 5.000.000,00 €



2. L'incentivo è escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 40.000 € (intesa come soglia prevista dall'art. 36 comma 2 lettera a).
3. L'incentivo è di norma escluso per l'adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie Aree merceologiche (quali "Energia", "Alimenti, ristorazione e buoni pasto", "Editoria, eventi e comunicazione", ecc.). Fanno eccezione le adesioni per quelle Aree merceologiche, quali "Servizi agli immobili", "arredi e complementi" ecc. per acquisti comunque superiori alla soglia del comma 1, che sulla base del combinato disposto con l'art.2, necessitano di un atto formale di approvazione finale quale ad esempio certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità ecc. da parte di una figura specializzata e che richiedono quindi, per vigilare sulla corretta esecuzione, l'impiego di figure tecniche altamente specialistiche.
4. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.
5. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art.3 comma 3 del presente regolamento.
6. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti, al momento della nomina, in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>Prestazione</b>	<b>Percentuale</b>
1) Attività di programmazione della spesa per investimenti	2 - 5%
2) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	25 - 50%
3) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	10 - 15%
4) Fase di esecuzione: Direzione dell'esecuzione del Contratto, verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo. Sono ricomprese anche altre attività legate all'esecuzione del contratto.	25 - 50%
5) Altri collaboratori	1% per ciascun dipendente dell'Ateneo
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

7. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, che collaborano direttamente per le attività previste dal presente regolamento. Pertanto, per quanto concerne la prestazione dei collaboratori tecnici e giuridico-amministrativi, si prevede una quota di incentivo pari all' 1% per ciascun dipendente dell'Ateneo che presta la sua professionalità per l'esecuzione dell'opera oggetto di incentivo.
8. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati ai Servizi competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del

tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

9. La liquidazione degli incentivi è di competenza dirigenziale e il Dirigente competente valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

**Art.12 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del D. lgs. n. 50/2016;
  - sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
  - ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.
5. Qualora il procedimento di realizzazione dei servizi sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate.

## CAPO IV - NORME COMUNIE COMUNI

### **Art. 13 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo incentivi**

1. La liquidazione della quota del Fondo è disposta dal Dirigente dell'Area titolare del procedimento. Al decreto di liquidazione saranno allegate le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP.
2. La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce. Più precisamente, la liquidazione avverrà previa adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente preposto nel seguente modo:
  - a. per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016);
  - b. per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità.
3. Per le attività di durata pluriennale (solitamente a seguito di procedure aperte) è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
4. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente, previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente. Eventuali eccedenze saranno liquidate negli anni successivi.
6. Come previsto dal comma 3 dell'art. 113 del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.
7. In caso la prestazione venga svolta da personale interno con qualifica dirigenziale, la quota parte di prestazione svolta dai soggetti anzidetti incrementerà la quota del fondo e verrà ripartita tra gli altri soggetti che svolgono prestazioni/funzioni per il lavoro/servizio/fornitura oggetto di incentivo e, contestualmente, si destinerà un contributo, nel Bilancio universitario, al Fondo Comune di Ateneo.
8. In fase di liquidazione è disposto il compenso, deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art. 31 comma 12 del Codice nonché devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze.

### **Art. 14 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento**

1. I soggetti destinatari dell'incentivo ed i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi ovvero che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

### **Art. 15 - Fondo per l'innovazione**

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato



all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi.

Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Ateneo di tirocini formativi di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore contratti pubblici, nonché di corsi di formazione specifici per le Aree tecniche.

2. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dal presente regolamento e dalla legge.
3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici dell'Amministrazione.

## **CAPO V - Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 16 - Campo di applicazione e disciplina transitoria**

1. Il Dirigente dell'Area interessata alla ripartizione del fondo verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo e si applica alle procedure pubblicate successivamente a tale data e relative a **procedure attivate a decorrere dal 19 aprile 2016**, data di entrata in vigore del Codice. Per le procedure avviate prima del 19 aprile 2016, ancorché non concluse, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.
3. La ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui ai criteri del presente Regolamento, si applicano anche alle attività svolte dopo il 19 aprile 2016, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.
4. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
5. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
6. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm. e ii.
7. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da Autorità quali ANAC, Corte dei Conti ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare.